



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.1314

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il R.g. n. 1443
Piemonte - 2^ Sezione - ha pronunciato la Anno 2004
seguinte

SENTENZA, in forma semplificata

sul ricorso n. 1443/2004, proposto da H.F., in
proprio e quale esercente la potestà per i figli
minori H.V., rappresentata e difesa
dall'avvocato Gianluca Vitale ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Torino, via
Moretta n.7,

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino, domiciliataria in Corso Stati Uniti
n.45;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento Prot. nr.583/2004, adottato il
07.11.2003, notificato il 08.06.04, con il quale
il Questore della Provincia di Torino ha
disposto rigettarsi l'istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno, proposta dalla ricorrente
il 13.5.2003;

nonché per l'annullamento

dell'invito formulato dal Questore nello stesso provvedimento, a presentarsi entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento presso il posto di Polizia di Frontiera per il volontario esodo dal territorio nazionale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione, si procederà nei suoi confronti mediante espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 286/98;

e ancora per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno.

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 1195/i del 3 novembre 2004, alla quale la Questura di Torino ha ottemperato in data 17 gennaio 2005;

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore alla Camera di consiglio del 10 febbraio 2005 il dott. Antonio Plaisant, presente per la ricorrente l'avvocato Furno, su delega dell'avvocato Vitale e l'avvocato dello

Stato Carotenuto per l'amministrazione resistente.

Sentite sul punto le parti costituite e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 26, commi 4° e 5°, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n.205.

Rilevato che la ricorrente, cittadina bosniaca, impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Torino ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione con iscrizione dei tre minori, già rilasciato per iscrizione alle liste di collocamento, *"Tenuto conto che la stessa, titolare di permesso di soggiorno dal 04.12.1998, dagli atti di ufficio non risulta percepire alcun reddito derivante da lavoro o da altra fonte lecita, tanto che è stata inserita nei progetti di sostegno ai disoccupati promosso dal Comune di Torino ed aver percepito nel 2002/2003 un compenso mensile come "borsa lavoro" dell'entità di circa 3,419,05 euro annuale. Considerato che il sussidio erogato dal Comune non rientra tra le fonti di reddito, così*

come elencato negli artt.6 e seguenti del DPR 22.12.1986 n.917 T.U.I.R., e che anche nel caso in cui si volesse considerare il sussidio erogato quale fonte di sostentamento , esso sarebbe comunque insufficiente per il mantenimento delle tre persone che costituiscono il nucleo familiare, in quanto la somma minima richiesta per il caso in esame ammonta ad euro 9334,annuali".

Ritenuta la fondatezza del primo, articolato, motivo, concernente violazione degli articoli 5, commi 4° e 5°, 6 e 22, comma 11°, del decreto legislativo 25 luglio 1988 n.286, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n.241, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, violazione di norme interne, carenza di motivazione - anche in punto interesse pubblico, atteso che l'art.4, comma 3°, decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, applicabile anche alla fattispecie del rinnovo del permesso di soggiorno in virtù del richiamo operato dall'art.5 dello stesso decreto legislativo, statuisce che "l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a

specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno" ed in tal modo non richiede il possesso di un reddito in senso tecnico bensì, più genericamente, di mezzi di sussistenza, tra i quali ben può ascriversi il sussidio che la ricorrente ha ricevuto dal Comune di Torino; e che, inoltre, la normativa vigente non individua, quanto meno con riferimento allo straniero che intenda svolgere un lavoro subordinato, una precisa soglia reddituale al di sotto della quale egli non può ritenersi ammesso nel territorio nazionale per cui, sul punto, deve tenersi conto di tutte le circostanze inerenti l'inserimento sociale, circostanze che, nel caso di specie, avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione ad una più attenta ponderazione della situazione della ricorrente.

Atteso che il secondo articolato motivo, concernente violazione dell'art. 28, c. 3, D.

Lgs. 286/98, degli artt. 3.e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nonchè eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, si può considerare assorbito e se ne omette, pertanto, l'esame;

Ravvisati giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, pronunciandosi sul ricorso, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2005, con l'intervento dei sigg.

magistrati:

- Giuseppe CALVO -

Presidente

- Antonio PLAISANT -

Referendario - estensore

- Giorgio

MANCA

-

Referendario

Il

Presidente

L'Estensore

f.to Calvo

f.to Plaisant



Il Direttore di Segreteria
f.to Ruggiero

Depositata in Segreteria a sensi
di Legge il 30 aprile 2005
Il Direttore della Sezione
f.to Ruggiero